

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**1.a) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività indicata in premessa, svolte ovunque, direttamente e/o tramite persone fisiche e giuridiche.

Si intende inclusa l'intera attività svolta dall'Assicurato, nulla escluso ed eccettuato, comprendendo tutte le attività preliminari, complementari, accessorie, commerciali e assistenziali alla principale, e questo sia che esso agisca nella qualità di proprietario, che di esercente, conduttore, gestore o committente. Per quanto attiene eventuali attività sportive, ricreative, ecc., le medesime debbono intendersi assicurate sia se gestite direttamente dall'Azienda, sia per il tramite di un eventuale CRAL aziendale avente autonoma ragione sociale, sia tramite enti e organizzazioni autorizzate dall'Assicurato. Si intendono incluse eventuali responsabilità connesse all'applicazione del D. L. 626/94 relativo alla sicurezza sul lavoro.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante ai sensi dell'art. 2049 C.C., per danni cagionati a Terzi da Dipendenti dell'Assicurato commessi in relazione alla guida di veicoli a motore, purché i veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato medesimo né da questi presi o dati in locazione.

1.b) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientrati nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 N. 1124, incluso il Danno Biologico, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente (escluse le malattie professionali).

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra qualora ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

Tanto l'assicurazione Rct che quella Rco valgono anche per la rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14, DL 222/84.